



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 24/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1959

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15130 DEL 24/10/2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE EREDITARIA DELLA FARMACIA DEL DOTT. RAFFAELE MANFEROCE, SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI CINQUEFRONDI (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- il R.D. 30 settembre 1938 n. 1706;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
- il DPCM n. 298/1994;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R. n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;

- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** dalla documentazione in atti risulta che in data 8 ottobre 2024, in Catanzaro, è deceduto il dott. Manferoce Raffaele, farmacista già titolare dell'omonima farmacia già gestita sotto forma di impresa individuale, sede farmaceutica del Comune di Cinquefrondi (RC), corrente alla Via Roma n. 1 - in virtù del Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 3363 del 14 giugno 1977;

- **CHE** come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai coeredi del defunto farmacista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservata in atti, trattasi di successione legittima interamente regolata *ex lege*, non essendovi disposizioni testamentarie; la suddetta dichiarazione sostitutiva attesta altresì che eredi legittimi del *de cuius* sono esclusivamente la sig.ra Manferoce Loredana ed il sig. Manferoce Tommaso, fratelli del defunto dott. Manferoce Raffaele;

- **CHE** con istanza datata 17 ottobre 2024 trasmessa a mezzo PEC del 18 ottobre 2024, successivamente integrata con PEC del 19 ottobre 2024 e del 21 ottobre 2024, conservate in atti, i fratelli del *de cuius*, sig.ra Manferoce Loredana e sig. Manferoce Tommaso, in qualità di eredi successibili a tenore di legge, per come risulta dalla sopracitata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia del defunto dott. Manferoce Raffaele, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

VISTI:

- l'art. 456 Cod. Civ. che dispone: <<La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto>>;

-il comma 12 dell'art. 12 della legge n. 475/1968, che recita: <<Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore>>;

- il comma 9 dell'art. 7 della Legge n. 362/1991, così per come modificato dal comma 11 dell'art. 11 della Legge n. 27/2012, che espressamente recita: <<A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione>>;

- il comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991 che dispone: <<Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475>>;

- il comma 11 dell'art. 7 della legge 362/1991, che dispone: <<Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4>>;

-l'art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 e successiva modifica (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall'art. 1, comma 78, L. 27/12/2006 n. 296) ai sensi del quale la dichiarazione di successione <<deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione>>;

DATO ATTO CHE, in forza della richiamata normativa, il periodo complessivo di gestione ereditaria della farmacia caduta in successione è pari a mesi diciotto (18), decorrenti dalla data di apertura della successione;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 18 ottobre 2024 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso, a maggioranza, dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con nota PEC prot. n. 667934 del 24/10/2024 ed e-mail prot. 668138 del 24/10/2024, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 18 ottobre 2024, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Distilo Caterina in qualità di direttore tecnico responsabile della conduzione tecnico professionale della farmacia del defunto dott. Manferoce Raffaele, con cui la medesima ha dichiarato: 1) di aver conseguito la laurea in farmacia presso l'Università della Calabria in data 26 luglio 2005; 2) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università della Calabria in data 6 luglio 2006; 3) di essere iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria al n. 1521;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai coeredi legittimi del defunto dott. Manferoce Raffaele, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai coeredi legittimi del defunto dott. Manferoce Raffaele, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai coeredi legittimi del defunto dott. Manferoce Raffaele, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia del defunto dott. Manferoce Raffaele è stato affidato alla dott.ssa Distilo Caterina, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

RITENUTO necessario autorizzare ai sensi di legge, gli eredi legittimi del defunto dott. Manferoce Raffaele, e precisamente i fratelli sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica sita nel Comune di Cinquefrondi (RC), alla Via Roma n. 1, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

FATTO SALVO l'esito delle richieste di rilascio delle comunicazioni antimafia relative ai sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, inserite nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ed individuate, rispettivamente, con Prot. n. PR_PDUTG_Ingresso_0099355_20241022 del 22/10/2024 e Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0406539_20241022 del 22/10/2024;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi di legge, gli eredi legittimi del defunto dott. Manferoce Raffaele, e precisamente i fratelli del *de cuius* sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica sita nel Comune di Cinquefrondi (RC), alla Via Roma n. 1, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, ai coeredi interessati;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cinquefrondi (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)